



Società Finanziaria partecipata dalla Regione Umbria dal 1987

**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)**

**FOGLIO INFORMATIVO N. 13
(Ultimo aggiornamento 14/12/2023)**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA A VALERE SU FONDO DGR 306/2020
TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI**

INFORMAZIONI SU GEPAFIN S.p.A.

Nome GEPAFIN S.p.A.
Indirizzo Via Campo di Marte, n. 9 – 06124 – Perugia (PG)
Recapiti Tel. 075/505.98.11 – Fax. 075/500.51.56
Mail: info@gepafin.it sito internet: www.gepafin.it
Posta elettronica certificata: gepafinamministrazione@legalmail.it
Codice fiscale e partita IVA 01714770540
Capitale sociale € 6.367.188,00 i.v.
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 01714770540
Repertorio Economico Amministrativo PG-155438
Iscritta all'Albo Unico ex art. 106 TUB al n. 31865

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

DIPENDENTE GEPAFIN / ENTE TERZO

.....
QUALIFICA

.....
SE ENTE TERZO ALBO/ELENCO D'ISCRIZIONE – N. ISCRIZIONE

.....
INDIRIZZO

.....
TELEFONO

.....
MAIL

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA GEPAFIN S.p.A. A VALERE SU FONDI PUBBLICI

Gepafin S.p.A. rilascia ai finanziatori dei soggetti garantiti una garanzia fideiussoria; la garanzia è rilasciata a valere sul Fondo istituito con DGR 306 del 30 aprile 2020. La garanzia viene rilasciata in Regime di Aiuto "De Minimis"; l'importo dell'aiuto viene calcolato secondo il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010).

In caso di inadempimento del soggetto garantito Gepafin provvede al pagamento della garanzia in fase di escussione iniziale presentata dalla Banca. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione alla Banca degli importi dovuti, Gepafin acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto richiedente ed eventuali terzi garanti per le somme pagate. Gepafin può dare mandato alla Banca di esperire per proprio conto tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito.

In seguito al rilascio della garanzia Gepafin non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti, dovendosi escludere ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.

La garanzia è prestata solo in favore della Banca ed è escutibile solamente da questa, salvo i casi di cessione del credito concordati fra la Banca e Gepafin. In deroga all'art. 1954 è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di Gepafin.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Oggetto del servizio

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota massima dell'100% del finanziamento erogato, entro i limiti di un importo massimo deliberato dagli organi competenti di Gepafin Spa; la stessa è finalizzata alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale in linea capitale oltre interessi, accessori e spese. L'importo massimo della garanzia non può superare 20.000 euro. La durata massima della garanzia non può superare 60 mesi.

Il soggetto finanziatore e Gepafin Spa concordano lo specifico testo delle garanzie e le modalità di escussione delle stesse. Gepafin Spa è autorizzata ad eseguire il pagamento a favore del soggetto finanziatore a suo insindacabile giudizio senza darne preavviso al cliente.

Le operazioni possono essere oggetto di "controgaranzia" del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L.662/96 o altre forme analoghe di assicurazione del rischio. In tal caso il cliente ne sarà portato a conoscenza ed eventualmente verrà richiesta la sottoscrizione di apposita modulistica.

Destinatari del servizio

Il servizio è destinato alle attività rientranti nel Terzo Settore, associazioni culturali, teatrali, musicali, ricreative e sportive, qualora esercitino comunque un'attività economica.

Nelle more della costituzione del Registro Unico Nazionale ex D.Lgs. 117/2017, per essere ammissibili agli interventi del Fondo, i richiedenti che esercitano attività rientranti nel Terzo Settore devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione nella sezione delle "Imprese sociali" del Registro delle Imprese;
- iscrizione nel registro separato degli Enti delle confessioni religiose riconosciute;
- iscrizione nel registro ex L. 383/2000 (Enti e Associazioni di promozione sociale);
- iscrizione nel registro ex D.Lgs. 460/1997 (ONLUS);
- iscrizione nel registro regionale ex L.R. 15 del 25 maggio 1994 (Organizzazioni di volontariato);
- riconoscimento ex L. 152/2001 (Patronati).

Condizioni economiche della garanzia

1. La garanzia è concessa a titolo gratuito
2. Riguardo alle SPESE INVIO COMUNICAZIONI (ex art. 119 dal D.Lgs. 385/93) non sono previsti oneri a carico del cliente. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno.

Variazioni della titolarità del rapporto

Qualora il finanziamento garantito venga accollato da un soggetto non ammissibile agli interventi del Fondo Pubblico a valere sul quale è stata rilasciata la garanzia, senza liberazione del debitore originario, verrà richiesto il rimborso dell'aiuto di stato per la durata residua del finanziamento.

Principali rischi

Il cliente, per conto del quale Gepafin Spa rilascia garanzie a favore del soggetto finanziatore, è tenuto a rimborsare tutte le somme che la stessa Gepafin Spa - in qualità di gestore del Fondo - dovrà pagare al soggetto finanziatore in dipendenza della garanzia prestata.

Per saperne di più

Altre informazioni sono disponibili presso le sedi Gepafin Spa di Perugia e Terni, nonché sul sito www.gepafin.it.

RECESSO E RECLAMI

Modalità di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, Gepafin Spa completa le formalità inerenti all'estinzione anticipata della garanzia entro 60 giorni dalla comunicazione della Banca finanziatrice dell'avvenuta estinzione del debito garantito.

Il cliente può presentare un reclamo a Gepafin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Gepafin S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Campo di Marte n. 9 - 06124 - Perugia -PG o per posta elettronica all'indirizzo reclami@gepafin.it o per posta elettronica certificata con oggetto "RECLAMO" all'indirizzo gepafinspa@legalmail.it. Gepafin S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Gepafin S.p.A.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Gepafin S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Gepafin S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Fondo": indica il Fondo a valere sul quale Gepafin S.p.A. rilascia le garanzie.

"Istruttoria": indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Soggetti finanziatori": indica le banche e le società di leasing convenzionate con Gepafin;

"Debitore Principale": indica il soggetto per il quale Gepafin S.p.A. garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"Regresso": è la facoltà riconosciuta al garante di agire nei confronti del debitore principale una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia;

"Finanziamenti": indica gli affidamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, concessi dai soggetti finanziatori.